

## STATUTO

### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### *Denominazione - Sede - Durata*

1. È costituita un'organizzazione di volontariato, denominata "AMICI DI CASA COLVERA ODV", con sede a Pordenone in via Colvera,1 in conformità al D.Lgs. 117/2017 e sue eventuali modifiche ed integrazioni
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### Art. 2

##### *Statuto*

L'Associazione non è riconosciuta giuridicamente ed è disciplinata dal presente statuto.  
Agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### Art. 3

##### *Carattere associativo*

1. "AMICI DI CASA COLVERA ODV" è un'organizzazione estranea ad ogni attività
2. politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi soci.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Pordenone
4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita ed all'attività dell'associazione.

#### Art. 4

##### *Finalità*

1. L'Associazione si rivolge prevalentemente a favore di terzi.
2. L'associazione è costituita al fine di:
  - migliorare le condizioni di vita delle persone anziane del territorio
  - promuovere ed aderire ad attività di supporto ad enti, organizzazioni e movimenti
  - territoriali che condividano lo scopo precedente.
3. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione propone le seguenti attività:
  - volontariato dei soci a favore delle persone residenti nella Comunità "Casa Colvera", degli utenti di centri diurni e di altre Comunità in accordo con gli Enti Gestori, ovvero di altri anziani residenti nel territorio
  - raccolta fondi da destinare direttamente o indirettamente, anche tramite altre organizzazioni, agli scopi sociali.
4. Le attività sopra elencate proprie dell'Associazione "AMICI DI CASA COLVERA ODV" sono tutte riconducibili al comma a) delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e nello specifico aventi ad oggetto:  
interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.
5. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
6. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

## Risorse ed attività economiche

### Art. 5

#### *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
  - dalle entrate che sono costituite come segue:
    - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
    - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
    - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.  
In particolare: i) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; ii) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione, che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
    - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque esclusivamente finalizzate al proprio autofinanziamento.
  - dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede e consultabile da tutti i soci.

### Art. 6

#### *Durata del periodo di contribuzione*

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro la data dell'Assemblea Ordinaria annuale come stabilito al successivo articolo 15 commi 3 e 4 del presente Statuto. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

### Art. 7

#### *Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale*

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Art. 8

#### *Responsabilità ed assicurazione*

1. "AMICI DI CASA COLVERA ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno dei soci può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Coloro che svolgono attività di volontariato per l'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

## Associati

### Art. 9

#### *Ammissione*

1. Ad “AMICI DI CASA COLVERA ODV” possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’Associazione. Il numero degli associati comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall’Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. Viene comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato entro 60 giorni dalla data della domanda di ammissione; quest’ultimo può impugnare il rigetto dell’istanza di iscrizione all’associazione, che rivaluterà la domanda per il tramite dell’assemblea.
3. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

### Art. 10

#### *Diritti degli associati*

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Si precisa che gli associati che non hanno raggiunto la maggiore età eserciteranno il loro diritto di voto tramite il soggetto avente rappresentanza genitoriale.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, nonché di esaminare i libri sociali mediante presa visione presso la sede dell’Associazione da effettuarsi mediante preventiva domanda scritta all’Organo di Amministrazione.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’Assemblea.

### Art. 11

#### *Doveri*

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prevista, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’Art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
4. L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
6. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Colui che per qualsiasi motivo perde la qualità di socio, ovvero gli eredi nel caso di morte del socio, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati né possono vantare alcuna pretesa sul patrimonio dell’Associazione.
7. Gli associati si impegnano alla partecipazione attiva alla vita dell’Associazione anche attraverso la loro presenza alle Assemblee.

Art. 12

*Recesso ed esclusione*

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che mantenga un comportamento che arrechi o sia suscettibile di arrecare danni materiali o morali all'Associazione e/o ai singoli soci ovvero provochi gravi dissidi interni, o ancora ostacoli in qualsiasi modo le attività dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con delibera motivata dall'Organo di Amministrazione.
4. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso con deliberazione motivata dall'Organo di Amministrazione.

Organi dell'Associazione

Art. 13

*Organi*

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea
- b. l'Organo di Amministrazione

Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Art. 14

*Composizione dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o tramite delega scritta.
4. Ogni partecipante all'Assemblea potrà presentare un massimo di 3 (tre) deleghe.

Art. 15

*Convocazione dell'Assemblea*

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione affisso presso la sede, ovvero da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea anche attraverso posta elettronica.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
4. Gli organi dell'Associazione a fine del mandato triennale rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale, di cui al precedente comma 3, in attesa del loro rinnovo.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea conformemente alle modalità sopra descritte.

Art. 16

*Validità dell'assemblea*

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

#### Art. 17

##### *Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea*

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti; per l'Assemblea straordinaria è previsto un quorum pari a 2/3 (due terzi) dei presenti
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### Art. 18

##### *Verbalizzazione dell'Assemblea*

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

#### Art. 19

##### *Compiti dell'Assemblea*

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di Amministrazione e di Controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sull'esclusione degli associati
- Delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.)
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### Art. 20

##### *Organo di Amministrazione*

1. I componenti l'Organo di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti nel Libro Soci. La numerosità dei suoi componenti viene definita dall'Assemblea stessa ad ogni rinnovo cariche statutarie in numero dispari con il minimo di tre membri.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso mediante posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, secondo le modalità sopra descritte.
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'assemblea, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Queste ultime due funzioni possono essere attribuite anche alla medesima persona.
7. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e viene applicato l'Art. 2382 del C.C. riguardo alle cause di illeggibilità e di decadenza.

8. Il potere di rappresentanza attribuito dall'Assemblea agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 21

##### *Durata e funzioni*

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea per gravi inadempienze di cui agli artt. 4 - 12 e 29 del presente statuto.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni quattro mesi e/o quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione:
  - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  - predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
  - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
  - sottopone all'assemblea dei soci proposte di modifica dello statuto;
  - delibera l'ammissione dei nuovi soci e l'eventuale esclusione;
  - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo senza diritto di voto.

#### Art. 22

##### *Il Presidente*

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

#### Art. 23

##### *Il Segretario*

L'associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione e svolge le seguenti funzioni:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei Libri Sociali;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'associazione;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione verso terzi e verso enti privati e pubblici.

#### Art. 24

##### *Il Tesoriere*

L'associazione ha un Tesoriere nominato dall'Organo di Amministrazione con le seguenti funzioni:

- a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente

Art. 25

*Organo di Controllo*

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n° 117/2017. L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 26

*Revisore legale dei conti*

Al verificarsi delle condizioni previste dell'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n° 117/2017. L'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti

Il bilancio

Art. 27

*Bilancio consuntivo e preventivo*

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo annuale è redatto dall'Organo di Amministrazione nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 ed è depositato presso la sede sociale dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i soci.
3. L'Organo di Amministrazione predispone il bilancio preventivo ed è depositato presso la sede sociale dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia dei bilancio può essere chiesta da tutti i soci.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro la data dell'Assemblea Ordinaria annuale come stabilita all'articolo 15 c. 3 - 4 del presente Statuto.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri Sociali

Art. 27/bis

*Libri sociali*

L'associazione terrà aggiornati e depositati presso locali all'uopo destinati i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli Associati o Aderenti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo qualora nominato ed eventuali altri organi sociali;
- d) il Libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante presa visione diretta presso la sede dell'associazione od altri locali dalla stessa identificati di volta in volta.

## Norme finali e transitorie

### Art. 28

#### *Regolamento interno*

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

### Art. 29

#### *Scioglimento*

L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

### Art. 30

#### *Rinvio*

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.